

**COMUNE DI MOZZO  
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DETENZIONE DEI CANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **39** del **02/10/2008**

**Articolo 1**  
***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.  
Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Mozzo

**Articolo 2**  
***Principi generali***

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

**Articolo 3**  
***Ambito di applicazione e definizioni***

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 8.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su di un'area di cui al comma 1.

**Articolo 4**  
***Raccolta delle deiezioni solide***

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
  - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori, possibilmente di materiale plastico impermeabile.
  - c) ad avere al seguito i raccoglitori.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
5. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti, delle forze armate o di polizia.

### **Articolo 5** ***Museruole e guinzagli***

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
  - b) ad avere i cani, limitatamente a quelli di grossa taglia e delle razze di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero non può essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica; questa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i gesti istintivi
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

### **Articolo 6** ***Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche***

1. Ai cani tenuti dal proprietario o da altri accompagnatori, muniti di guinzaglio e nel rispetto degli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 4, è consentito l'accesso alle aree pubbliche, compresi i parchi, i giardini le aree verdi, ad eccezione dei casi previsti al comma 3 del presente articolo.
2. Ai cani, di cui al comma 1 dell'articolo 11, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani nei parchi e nelle aree recintate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando, a tal fine, siano segnalate, ai loro accessi, con appositi cartelli di divieto.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

### **Articolo 7** ***Tutela del patrimonio pubblico***

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

### **Articolo 8** ***Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati***

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane, da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata devono essere realizzate e conservate per tutta la loro lunghezza in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. Ove consentito dalle normative vigenti, l'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con una lunghezza di un minimo di 5 metri, oltre a possedere adeguato ancoraggio.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico, ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può disporre l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato, specie nelle ore notturne; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile indicato dal Comune imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2, e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro

150,00.

11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita ordinanza a tutela della pubblica quiete ed incolumità.
12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

### **Articolo 9**

#### ***Particolari situazioni***

1. E' vietato trasportare, o fare stazionare, i cani nei bauli chiusi degli autoveicoli o all'interno di veicoli in sosta esposti al sole privi di ventilazione.
2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

### **Articolo 10**

#### ***Accesso negli esercizi pubblici***

1. I cani tenuti dal proprietario o da altro accompagnatore, a qualsiasi titolo, nei modi prescritti dagli articoli 4 e 5 hanno libero agli esercizi pubblici, salvo quelli per cui è previsto e segnalato il divieto, in osservanza di norme esistenti .

### **Articolo 11**

#### ***Tutela dell'incolumità pubblica da cani a rischio di maggiore aggressività***

- 1 Per determinate razze canine, od incroci a queste, si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 14/1/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 28/01/2008, in particolare:
  - a) i proprietari/possessori/detentori/accompagnatori di cani elencati nell'ordinanza che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 200,00;
  - b) coloro che, pur appartenendo alle categorie indicate al comma 4 dell'art. 5 della citata ordinanza, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani elencati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.
- 2 Nel caso indicato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore/accompagnatore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.
- 3 Nel caso indicato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile indicato dal Comune, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore/accompagnatore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
- 4 Le sanzioni previste nel comma 7 dell'articolo 5, nell'articolo 8 e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'articolo 9 sono aumentate di euro 50,00 nel minimo ogni qual volta siano

relative ai cani individuati nell'Ordinanza del Ministero della Salute.

5. L'elenco delle razze canine e incroci di razze a rischio di aggressività è suscettibile di aggiornamento periodico sulla base dei provvedimenti del Ministero della Salute e/o del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente. Tale aggiornamento integra/modifica automaticamente anche il presente regolamento.

### **Articolo 12** ***Normativa di rinvio***

1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nel D.lvo 267/200 e nella Legge n. 689/1981, incluso l'art. 16 che consente il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale.
2. L'Autorità competente è individuata nel Responsabile della polizia locale.
3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
4. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n° 281 del 14/08/1991, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008, dal Codice Civile e da quello Penale, dalla Legge Regionale n.16 del 20/07/2006 e relativo regolamento di attuazione n.2 del 05/05/2008.
5. Quando una nuova normativa, statale o regionale, introduca integrazioni e/o variazioni incompatibili con il presente regolamento, questo si ritiene automaticamente aggiornato in ottemperanza alle nuove disposizioni.

### **Articolo 13** ***Norme di chiusura***

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o posta elettronica, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della sua scomparsa, all'ufficio polizia locale del comune.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'articolo 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di un anno (per il medesimo cane), si applica anche la sanzione amministrativa prevista per il malgoverno di animali; rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio polizia locale affinché si possa procedere alla cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. La polizia locale può effettuare, periodicamente, dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove gli animali sono custoditi.

### **Articolo 14** ***Norme transitorie***

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono

adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'Ordinanza del Ministero della Salute devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8, prima che il cane sia acquistato o detenuto.

#### **Articolo 15** ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

#### **Articolo 16** ***Abrogazioni***

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le norme adottate in altri regolamenti comunali, ordinanze, disposizioni incompatibili o in contrasto con il regolamento stesso.

#### **Articolo 17** ***Pubblicità***

Al presente regolamento verrà assicurata la massima pubblicità possibile; il suo testo integrale verrà pubblicato sul sito internet comunale.